

Il Giudice

All'udienza del 04.12.2015 sono presenti l'avv. Fabrizio D'Andrea in sostituzione dell'avv. Carlo Riela e l'avv.

i in sostituzione dell'avv. per la compagnia convenuta. Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'avv. D'andrea insiste anche in ipotesi di accoglimento della domanda nella distrazione delle spese legali.

Il G.O.T.

Si ritira in camera di consiglio

Il G.O.T.

Elisabetta La Franca

dopo camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito ad ore 15.00.

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Palermo SEZIONE TERZA

CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al nº 11983/2012 R.G. vertente

TRA



Sentenza n. 7164/2015 pubbl. il 04/12/2015 RG n. 11983/2012

elettivamente dom.to in Palermo VIA TRIPOLI, 3 presso lo studio dell'avv. RIELA CARLO dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti ATTORE

E

ASSICURAZIONI ..., in persona del suo legale rappr.te pro tempore, elettivamente dom.to in PIAZZA 190100 PALERMO presso lo studio dell'avv. ...) dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti

CONVENUTO

E

res.ti in Palermo nella via

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: condannatorio

II <u>Tribunale Ordinario di Palermo SEZIONE TERZA</u> <u>CIVILE</u>

in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) accoglie le domande avanzate da parte attrice;
- 2) e per l'effetto condanna la Ass.ni, a --- e
- , in solido tra loro, al pagamento in favore di e della somma di € 23.465,81, oltre interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo da calcolarsi secondo le indicazioni di cui in parte motiva, a titolo di danni fisici, somma dalla quale dovrà essere detratto l'acconto di € 13.350,00 già corrisposto.
- 3) condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attore le spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Riela, che si liquidano in complessivi € ? di cui, € 0 per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali di

studio.

4) Pone le spese della C.T.U, già determinate, a carico dei convenuti in solido tra loro

Motivi della Decisione

Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attore, volta ad ottenere il risarcimento dei danni fisici e non, patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 27.03.2010 in Palermo tra il Viale Regione Siciliana e la Via Bernini, tra il motociclo

I condotto dallo stesso attore e di proprietà del sig.

e l'autovettura

di proprietà della sig.ra

e condotta dal sig.

Va innanzitutto rilevato che l'azione promossa va dichiarata proponibile vista la raccomandata in atti. Anche nel merito, la domanda si è rivelata fondata nei limiti, tuttavia, qui di seguito spiegato.

In punto di diritto si osserva che, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.

Conseguentemente, anche la grave infrazione commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (v. Cass. 4755/04; 5671/00; nello stesso senso v. Cass. 15847/00).

In altri termini, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli vige un generale principio per cui l'accertamento della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente



dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (v. Cass. 12692/98; Cass. 11235/97; Cass. 1384/97; Cass. 3564/96). In assenza di tale prova si verifica il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti con una colpa presunta a carico dell'altro conducente, concorso correttamente configurabile agli effetti dell'art. 2054 cod. civ. (v. Cass. 5635/97).

La regola sussidiaria della presunzione di colpa non opera, infatti, solo quando risulta in concreto provato in quale misura la condotta di entrambi i conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (v. Cass. 4639/02; Cass. 1198/97;).

Proprio in relazione al mancato rispetto del segnale di stop, la suprema Corte se da un lato precisa che "il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia ha l'obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada" dall'altro evidenzia come "l'inosservanza degli obblighi imposti dal segnale di stop non esclude automaticamente, in caso di conseguente incidente stradale, ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista, favorito dal diritto di precedenza, in quanto questi non è dispensato dall'obbligo di procedere con la massima prudenza e a velocità particolarmente moderata in prossimità del crocevia".

Ebbene, nel caso di specie, il teste sentito nel corso del giudizio ha confermato il verificarsi dell'incidente tra l'autovettura e il motociclo Honda, cosi come descritto in atto di citazione, ed ha pure riferito circa la velocità tenuta dal motociclo nell'approssimarsi all'incrocio. Il teste ha, infatti, riferito che lui procedeva a circa 60Km h, e poiché l'attore, a bordo della sua moto, lo precedeva a breve distanza, ha ritenuto che anche la moto procedesse alla medesima velocità. A nulla rileva il fatto che il teste non abbia saputo precisare la velocità dell'autovettura investitrice, avendo comunque confermato che l'autovettura non ebbe a rispettare il



segnale di stop insistente sulla via Bernini da lui percorsa. Il teste ha pure riferito del tentativo del conducente della moto di evitare la caduta e del fatto che sia stato urtato nella parte posteriore della moto, quando cioè, aveva quasi superato l'incrocio e nulla avrebbe potuto fare per evitare lo scontro. Le superiori considerazioni inducono a ritenere che la condotta di guida del sig. non abbia inciso nella determinazione del sinistro e ciò porta ad affermare il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. comma II e a considerare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto.

L'attore, infatti, oltre che affermare che l'altro conducente ha violato le norme sulla circolazione stradale, ha pure fornito la prova diretta e concreta circa il fatto che lo stesso abbia tenuto un comportamento del tutto conforme alle norme del codice della strada.

Passando al quantum debeatur vanno accolte le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa il quale, ha accertato che sulla persona di residuano ancora, ad esito delle lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalidità permanente quantificata nella misura del 9%. Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 100 giorni (di cui 30 al 100%, 20 al 75%; 20 al 50% e trenta al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.

Va quindi ora effettuata una valutazione equitativa del danno biologico che tenga conto delle indicazioni fornite dalle sentenze delle sezioni unite n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, secondo le quali nel caso di lesioni al bene salute (come nel caso di specie) le sofferenze morali vengono liquidate in sede di personalizzazione del danno biologico. Nel caso di specie deve ritenersi esistente una prova presuntiva di tali sofferenze morali (da ritenere, particolarmente rilevanti), potendosi tale fatto ignoto ricavarsi dai fatti noti della percentuale di danno biologico riconosciuta all'attore, dai giorni di inabilità temporanea e dalla particolare rilevanza



del bene giuridico leso (salute). Tali sofferenze morali possono quantificarsi, come personalizzazione del danno biologico, nella misura del 30% dello stesso danno biologico e dell'invalidità permanente.

Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attore, al tipo di pregiudizio subito – può complessivamente liquidarsi in favore di un danno non patrimoniale di € 23.465,81.

Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 23.465,81 dovrà essere aumentata degli interessi secondo le modalità sopra indicate dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo. Dalla somma suddetta dovrà essere detratto l'acconto già corrisposto di € 13.350,00.

Le spese di CTU (già liquidate) vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo. Circa le spese si ricorda che per giurisprudenza costante, il valore della causa è determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda, avendo



Sentenza n. 7164/2015 pubbl. il 04/12/2015 RG n. 11983/2012

riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (da ultimo v. Cass. 4843/05 e 4966/05; v. pure Cass. 13113/04; 738/02; 2891/99).

*

Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 04/12/2015

Il G.O.T

Elisabetta La Franca

